

ALLEGATO B.2

DISCIPLINARE TECNICO PER MANUTENZIONE DELL'AREA VERDE DI PERTINENZA DELLO STADIO COMUNALE "CAROTTI"

CAPO I – OGGETTO

Art. 1 - Oggetto dell'affidamento

L'affidamento ha per oggetto le opere, le somministrazioni e le prestazioni occorrenti per svolgere il servizio di manutenzione ordinaria dell'area verde e di tutti i suoi arredi fissi e mobili, di pertinenza dello Stadio Comunale "Carotti", con accesso lungo Viale Cavallotti.

In particolare formano oggetto dell'affidamento le seguenti attività:

- Taglio dei tappeti erbosi;
- Spollonature;
- Potatura delle siepi;
- Diserbo ed inghiaatura dei viali;
- Pulizia ordinaria delle aiuole e dei viali;
- Pulizia ordinaria e periodica della fontana;
- Manutenzione ordinaria delle panchine e degli elementi di arredo.

Sono compresi nell'affidamento tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per svolgere il servizio compiutamente, con tempestività e secondo le condizioni stabilite dal presente disciplinare, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste, dei quali il concessionario dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

L'esecuzione delle prestazioni è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte ed il concessionario deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

CAPO II – TERMINI E DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DEI SERVIZI

Art. 2 - Cronoprogramma esecutivo e rapporti periodici

Prima dell'inizio dei lavori, il tecnico rappresentante del concessionario, nominato prima della stipula del contratto, predispone e consegna all'Amministrazione Comunale il crono-programma esecutivo dei lavori medesimi.

Tale programma sarà coerente con la stagionalità dei servizi da effettuare nonché con le specifiche disposizioni del presente disciplinare.

Lo stesso deve prevedere la realizzazione di tutte le lavorazioni previste nel contratto, con le indicazioni circa il periodo di esecuzione. Il predetto crono-programma deve essere vistato per accettazione dall'Amministrazione Comunale entro dieci giorni dal ricevimento.

Trascorso il predetto termine senza che l'Amministrazione si sia pronunciata il programma esecutivo dei servizi si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

Il programma esecutivo dei lavori può essere modificato o integrato dall'Amministrazione Comunale, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei servizi.

Il concessionario dovrà comunicare in forma scritta, preferibilmente a mezzo fax, con almeno n. 2 giorni di preavviso, l'esecuzione delle lavorazioni previste dal presente capitolato.

Il concessionario è altresì tenuto a presentare con cadenza settimanale, nel periodo primavera – estate (marzo – settembre), e con cadenza mensile durante il resto dell'anno, al tecnico nominato dall'Amministrazione quale referente per l'impresa, l'elenco dei lavori svolti la settimana/mese precedente.

Art. 3 - Penali in caso di ritardo ed esecuzione d'ufficio

Per ritardi o difformità nell'esecuzione delle prestazioni sono previste le seguenti penali, che saranno applicate mediante decurtazione dalla rata di corrispettivo successiva all'accertamento della difformità o del ritardo nell'esecuzione della prestazione o mediante prelievo dalla cauzione versata in sede di stipula del contratto:

1. Per i ritardi o difformità che si verificheranno nell'esecuzione dello sfalcio dei tappeti erbosi nelle aree oggetto di affidamento, sarà applicata una penale giornaliera, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine ordinato dal tecnico referente dell'Amministrazione Comunale per il rispetto dello standard di qualità richiesto, pari ad **€ 100,00 (cento)**;

2. Per ogni altro genere di ritardo o difformità nella esecuzione delle prestazioni richieste o ordinate dal referente dell'Amministrazione Comunale, sarà applicata una penale giornaliera pari ad **€ 50,00 (cinquanta)** per ogni giorno di ritardo rispetto al termine ordinato dal medesimo referente;

3. In caso di prestazioni difformi rispetto alle prescrizioni del presente disciplinare o alle disposizioni preventivamente fornite dal referente dell'Amministrazione Comunale sarà applicata una penale che verrà definita dal Responsabile del Procedimento sulla base della proposta e relazione tecnica da parte del tecnico referente dell'Amministrazione Comunale, secondo la natura e la gravità della inadempienza e che comunque sarà compresa fra **€ 100,00 (cento)** ed **€ 1.000,00 (mille)**;

4. In caso di danni ad alberi, arbusti e arredi nel corso nelle normali operazioni di manutenzione, sarà applicata una penale che verrà definita dal Responsabile del Procedimento sulla base della proposta e relazione tecnica da parte della Direzione Lavori, secondo la natura e la gravità del danno con un minimo di **€ 100,00 (cento)**.

Qualora la ditta concessionaria non ottemperi alle prescrizioni contrattuali o faccia riscontrare manchevolezze nella esecuzione del servizio, verrà diffidata a provvedervi entro il termine che gli sarà prescritto dal Responsabile del Procedimento.

Trascorso tale termine senza che vi abbia provveduto, l'Amministrazione Comunale avrà diritto di procedere nei confronti della ditta concessionaria applicando una penale computata nei termini sopra indicati e, indipendentemente dall'applicazione della penale, provvedendo mediante l'esecuzione d'ufficio e/o la rescissione del contratto, in danno della ditta stessa.

Per l'esecuzione d'ufficio l'Amministrazione Comunale potrà disporre della polizza fideiussoria prestata a garanzia della corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente disciplinare.

In ogni caso l'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10% (dieci per cento) del valore presunto della concessione; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo in materia di risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

CAPO III – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 4 - Prescrizioni in materia di salute e sicurezza

L'Amministrazione Comunale considera la sicurezza sul lavoro un valore irrinunciabile e prioritario e ciò per ragioni d'ordine morale, sociale, giuridico e di immagine e pone quindi la tutela dell'integrità fisica e della salute dei lavoratori come obiettivo prioritario.

Il presente documento stabilisce, quindi, come prima regola per il concessionario quella che le lavorazioni che sono oggetto dell'appalto dovranno essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro nonché di tutela dell'ambiente. Quanto indicato (incluse le dichiarazioni richieste) dovrà comunque essere garantito anche in caso di subappalto.

Il concessionario rimane, nei confronti dell'Amministrazione Comunale committente, unico responsabile di eventuali procedure esecutive subappaltate per quanto concerne la loro conformità alle norme di legge ed a quanto contenuto e prescritto nel Piano di Sicurezza, da consegnare all'Amministrazione Comunale entro 30 giorni dalla data di aggiudicazione.

L'Amministrazione Comunale potrà far annullare il subappalto per incompetenza o indesiderabilità giustificata del subappaltatore, senza in questo essere tenuta ad indennizzi o risarcimenti di sorta.

- Oneri del concessionario in materia di sicurezza

Il concessionario dovrà porre in essere nei confronti dei propri dipendenti tutti i comportamenti dovuti in forza delle normative disposte a tutela della sicurezza e igiene del lavoro e dirette alla prevenzione dei rischi. Tutto il personale dovrà essere formato e informato in materia di salute e sicurezza ed, in particolare, dovrà essere informato dei rischi relativi a tutte le attività da espletare. A tale riguardo entro 20 giorni dall'aggiudicazione o dall'assunzione del personale, il concessionario dovrà fornire apposita dichiarazione firmata dal Responsabile Tecnico (RT), dal Responsabile Servizio Prevenzione e protezione (RSPP) e controfirmata dal Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).

Nell'esecuzione del servizio appaltato il concessionario curerà che le materie inquinanti di qualsiasi genere non vengano scaricate nella rete fognaria e che ogni eventuale rifiuto che possa in qualche modo rientrare nel novero dei prodotti/merci soggetti a regolamentazione particolare, venga trattato nel rispetto delle norme in materia.

Il concessionario si impegna ad eseguire un attento e approfondito sopralluogo nelle zone dove dovrà svolgersi l'attività al fine di verificare, mediante la diretta conoscenza soprattutto delle condizioni di viabilità e di accesso, i rischi connessi alla sicurezza nell'area interessata dai lavori medesimi, onde preordinare ogni necessario o utile presidio o protezione e renderne edotti i propri lavoratori.

Il concessionario non potrà, quindi, eccipere durante l'esecuzione dei lavori la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi non si configurino come causa di forza maggiore contemplate nel Codice Civile (e non escluse da altre norme contemplate nel presente disciplinare o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto).

- Personale del concessionario

È responsabilità del concessionario assicurarsi che i lavoratori che operano sotto la sua direzione e controllo, compreso il personale di altre ditte in subappalto, siano addestrati e informati sui temi della sicurezza e salute dei lavoratori e dell'ambiente.

Il personale utilizzato dovrà avere padronanza della lingua italiana e conoscenza della segnaletica in uso, e dovrà soddisfare i requisiti di idoneità lavorativa specifica del settore.

Il concessionario dovrà dotare il proprio personale, oltre che dei dispositivi di protezione individuale (DPI), necessari per l'esecuzione del servizio di cui al contratto, anche di quelli che potranno essere prescritti dall'Amministrazione Comunale in relazione a condizioni di rischio specifiche; di tale ulteriore obbligo verrà, se del caso, data comunicazione scritta di volta in volta.

Il concessionario imporrà al proprio personale il rispetto della normativa di sicurezza, ed ai propri preposti di controllare ed esigere tale rispetto.

È fatto obbligo ai dipendenti di indossare un capo di vestiario o altro segno che identifichi il concessionario.

L'Amministrazione Comunale si riserva di pretendere l'allontanamento del personale del concessionario incapace o inadempiente ai propri doveri di sicurezza o che non rispetti norme, procedure, regolamenti, ordinanze aziendali.

- Norme generali di comportamento

Il concessionario dovrà organizzare i lavori coinvolgendo, oltre alle proprie maestranze, gli eventuali subappaltatori nel rispetto delle norme di sicurezza previste nel Piano e nei documenti di valutazione dei rischi, nonché previste da norme di legge, tra le quali:

- α è assolutamente vietato eseguire indebitamente lavori che esulino dalla propria competenza;
- α durante l'esecuzione dei servizi dovranno essere rispettate tutte le norme di circolazione indicate dai cartelli;
- α è assolutamente vietato consumare alcolici o fare uso di sostanze stupefacenti durante il lavoro.

- Stato delle macchine

Le macchine, le attrezzature e i mezzi d'opera che il concessionario intenderà usare nell'esecuzione dei lavori di cui al contratto dovranno essere conformi alle vigenti prescrizioni di legge e trovarsi nelle necessarie condizioni di efficienza ai fini della sicurezza. I mezzi soggetti a collaudo o verifica periodica da parte di Enti pubblici dovranno risultare in regola con tali controlli.

- Custodia ed identificabilità delle attrezzature

Le macchine, le attrezzature ed i mezzi d'opera necessari per l'esecuzione delle opere di cui al contratto saranno custoditi a cura del concessionario e dovranno essere contrassegnati con targhette che ne identifichino la proprietà.

- Infortuni o incidenti

In caso di infortunio o incidente ovvero di accertamento da parte del concessionario di situazioni di pericolo, quest'ultimo, oltre a dare immediata esecuzione a quanto eventualmente previsto dalle norme che regolano la materia, dovrà senza indugio informare l'Amministrazione Comunale per metterla eventualmente in grado di verificare le cause che li hanno determinati.

- Sanzioni

L'A.C. potrà adottare nei confronti del concessionario le seguenti sanzioni:

- contestazione;
- richiamo scritto;
- allontanamento del Responsabile Tecnico, dei suoi assistenti, dei preposti, degli operatori o subappaltatori o personale alle dipendenze sotto qualsiasi titolo;
- sospensione dei lavori;
- rescissione del contratto

ritenute necessarie considerate la gravità delle violazioni ed il numero delle stesse.

Art. 5– Piani di sicurezza - DUVRI

Con la presentazione dell'offerta la Ditta concessionaria ha assunto l'onere completo a proprio carico di adottare, nell'esecuzione di tutti i servizi, i procedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai servizi stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, con particolare riguardo a quanto previsto dal DPR 547/55, dal DPR 164/56 e dal DPR 302/56, dal D.Lgs. 277/91, dal D.Lgs. 81/2008, dal D.Lgs. 242/96 ecc. Sono equiparati tutti gli addetti ai lavori.

Ogni più ampia responsabilità, in caso di infortuni, ricadrà pertanto sul concessionario, restandone sollevate l'Amministrazione Comunale indipendentemente dalla ragione a cui debba imputarsi l'incidente.

Il concessionario rimane obbligato ad osservare e far osservare a tutto il personale e ad eventuali subappaltatori autorizzati, tutte le norme in materia antinfortunistica.

CAPO IV – ONERI, OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO

Art. 6 - Oneri e obblighi a carico del concessionario

Oltre agli oneri di cui al contratto e al presente disciplinare, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico del concessionario gli oneri e gli obblighi di cui ai commi che seguono:

1. La esecuzione a regola d'arte delle prestazioni e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal referente tecnico dell'Amministrazione Comunale, in conformità alle pattuizioni contrattuali.
2. Ogni onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'intervento da eseguire, comprendente quanto necessario per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, nonché la pulizia e la manutenzione del cantiere stesso.
3. L'assunzione in proprio, tenendone sollevata la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative, comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dovute dall'impresa concessionaria a termini di contratto.
4. La pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte.
5. Le spese, i contributi, i diritti, i servizi, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori dei servizi di acqua, energia elettrica necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei servizi, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi.
6. L'adozione, nel compimento di tutte le attività, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette alle attività stesse e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei servizi.

CAPO V - ELEMENTI GENERALI

Art. 7 - Sopralluoghi e accertamenti preliminari

Prima di procedere all'esecuzione dei lavori, l'Impresa appaltatrice, coadiuvata da Tecnici all'uopo nominati dal concessionario, deve procedere ad effettuare un sopralluogo accurato alle aree oggetto degli interventi.

Il sopralluogo deve consentire di verificare preliminarmente gli ambiti fisici di lavoro e di accertare la presenza di eventuali ostacoli alle lavorazioni.

Successivamente agli adempimenti suddetti il concessionario deve pervenire alla migliore organizzazione logistica per l'esecuzione dei lavori oggetto di appalto.

Durante l'esecuzione dei lavori va evitato, e se non possibile diversamente, segnalato, in particolare il deposito a terra di materiali appuntiti, sporgenti, taglienti o comunque pericolosi.

A questo proposito in caso di nevicata che possono occludere alla vista i materiali pericolosi citati, oppure in caso di aree escluse dalla circolazione pedonale e veicolare, il concessionario ha l'obbligo di provvedere ad una immediata e più efficiente segnalazione degli stessi. Di regola tutte le risulite delle lavorazioni (taglio erba, potature siepi e alberature) devono essere rimosse entro la giornata lavorativa in cui sono state prodotte. Se, del tutto occasionalmente, ciò non risulta possibile, il tecnico referente può accordare all'Impresa il permesso di depositare temporaneamente tali risulite in località da definirsi di volta in volta.

Il concessionario è obbligato a garantire la messa in sicurezza di tali depositi tramite transennatura e segnalazione; il materiale deve, comunque, essere rimosso nel giro di 24 ore dall'accumulo e sempre in occasione di successivi giorni di non lavoro.

Art. 8 - Limitazioni alla circolazione pedonale e veicolare - segnaletica

Nel caso in cui si debba procedere ad effettuare limitazioni alla circolazione pedonale, il concessionario deve predisporre l'installazione dell'idonea cartellonistica di segnalazione di pericolo, nonché di tutti gli elementi infrastrutturali, come passerelle, ecc..., eventualmente necessari.

CAPO VI – NORME TECNICHE

Art. 9 - Taglio dei tappeti erbosi

I prati dovranno essere sfalciati di regola quando l'erba ha raggiunto un'altezza massima di 10 cm. L'altezza dell'erba non può essere ridotta a meno di 2 cm.

Si prevede un numero di interventi annui pari a 5, che interesseranno una superficie complessiva stimata in 7.000 mq.

Di norma i tagli dell'erba saranno eseguiti tra marzo e novembre.

L'intervento di taglio completo comprende:

- α la pulizia preliminare delle superfici da carte ed altri rifiuti eventualmente presenti
- α il taglio e la raccolta dei materiali di risulta
- α la rifilatura di bordi, scoline, manufatti vari, scarpate, ecc.
- α la rifilatura di spazi circostanti e compresi negli arredi
- α rimozione e smaltimento di piante secche o rami caduti.

Lo sfalcio completo dovrà essere eseguito con vari mezzi purché a norma e idonei alle condizioni locali e generali dell'area in cui si interviene, sempre rispettando le norme di sicurezza.

Per il taglio possono essere usati solo apparecchi che non lascino tracce permanenti nel tappeto erboso.

Le rifilature dei prati intorno al colletto delle piante ed in prossimità dei cordoli delle aiuole devono essere effettuate utilizzando attrezzature a mano, senza danneggiare in alcun modo i tronchi, gli arbusti, i manufatti presenti. Eventuali lesioni o danneggiamenti saranno prontamente segnalate all'Amministrazione Comunale per la valutazione economica del danno a carico dell'impresa.

Immediatamente prima di ogni intervento si provvederà alla raccolta dei materiali estranei (sassi, lattine, vetri, carta, ecc.). Nel caso di presenza di rifiuti speciali o di grosse dimensioni sarà premura dell'impresa raccogliergli in uno spazio comune e segnalarne l'ubicazione alla Amministrazione Comunale.

In particolare dovranno essere seguite le seguenti indicazioni:

- il taglio dell'erba dovrà essere netto, dovranno essere evitati sfilacciamenti, schiacciamenti e lesioni traumatiche alle piante erbacee;
- l'altezza di taglio dovrà essere uniforme su tutta la superficie interessata e saranno da evitare scrupolosamente spelliccamenti o rilasci di ciuffi d'erba non tagliati.

Sarà consentito solo il taglio con raccolta del materiale di risulta.

Nella normalità dei casi si provvederà pertanto, contestualmente al taglio, anche alla rimozione ed allontanamento del materiale vegetale.

Solo in particolari circostanze e dietro preventiva autorizzazione da parte della D.LL., sarà consentita la triturazione molto minuta dei residui di sfalcio con apposita attrezzatura così detta "da mulching" e la loro distribuzione uniforme su tutta la superficie di intervento, onde consentirne la mineralizzazione in luogo, evitando però sia dannosi processi degenerativi del prato, che situazioni antiestetiche di disordine.

Nei casi in cui si effettuino tagli con la raccolta della vegetazione recisa si provvederà in giornata al suo corretto smaltimento nei termini di legge presso i centri autorizzati con onere di smaltimento a carico dell'Appaltatore.

Art. 10 - Spollonature

Per spollonatura deve intendersi l'eliminazione delle giovani vegetazioni sviluppatesi al piede e sul tronco degli esemplari arborei non a portamento piramidale; va praticata durante il periodo vegetativo, eliminando i polloni sia pedali che fustali, avendo cura di mantenere il tronco pulito.

L'intervento, da effettuarsi mediamente n. 2 volte l'anno durante la stagione vegetativa (da marzo a novembre), va effettuato su circa n. 100 esemplari.

Si individuano due tipologie di intervento, da realizzare in relazione alle diverse conformazioni delle aree di verde pubblico, con frequenze differenti e/o su richiesta specifica del tecnico referente:

- spollonatura al piede (tiglio, platano, olmo ed altre essenze pollonanti) con taglio al colletto di polloni e ricacci, sia esemplari arborei adulti che di recente impianto (l'intervento si riferisce essenzialmente ad alberi in parchi e giardini, e deve esser completo di raccolta e smaltimento del materiale di risulta);
- pulizia del tronco di alberi con eliminazione di ricacci sul fusto fino a 4,50 m di altezza.

L'intervento, di qualunque dei due tipi esso si tratti, dovrà essere effettuato a mano o con idonei mezzi da taglio, avendo cura di non danneggiare in nessun modo i tessuti corticali del tronco.

Gli interventi da effettuarsi su piante soggette a patologie particolari (es. cancro colorato del platano, ecc..) dovranno essere effettuati nel rispetto delle normative specifiche di settore vigenti al momento dell'intervento.

Art. 11 – Potatura e manutenzione delle siepi

La manutenzione delle siepi prevede:

- opere di potatura sui tre lati in forma obbligata o in forma libera. L'impresa potrà, a sua cura e spese, usare i mezzi che riterrà opportuno (forbici, forbicioni, tosasiepi, ecc.) purché ciò permetta una regolare e perfetta esecuzione dei lavori provocando il minimo necessario di lesioni e ferite alle piante. Ciò significa che per specie ad ampio lembo fogliare (es. Prunus Laurus cerasus), l'uso di tosasiepi a pettine non è ammesso per i danni che esso provoca ai lembi fogliari. E' sconsigliato l'impiego di macchine idrauliche con battitori dentati, martelletti ruotanti e similari onde evitare gravi danni alle piantagioni, sfilacciamento di tessuti, scosciatura di rami, lesioni alla corteccia ed eventuali gravi lacerazioni alle parti colpite;

- zappatura manuale di siepi e aiuole al fine di rimuovere le erbe e piante infestanti; compresa la raccolta ed il trasporto alle discariche dei materiali di risulta.

L'intervento dovrà essere effettuato mediamente n. 2 volte l'anno: una all'inizio della stagione vegetativa e generalmente ogni qualvolta la lunghezza delle ricrescite avrà superato i 25 cm.

Ai fini della stima del valore d'appalto si considera un superficie complessiva presunta di taglio pari a m 500.

Sono comprese le prestazioni di tutti i mezzi di lavorazione, trazione, la manodopera necessaria, il carico e trasporto alle discariche del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento.

Art. 12 - Diserbo ed inghiaatura dei viali

L'intervento di diserbo dei viali dovrà essere effettuato mediamente n. 2 volte l'anno, a seconda delle necessità, correlate all'andamento stagionale.

L'inghiaatura dovrà invece essere effettuata in un'unica soluzione all'inizio della stagione primaverile (entro il mese di marzo).

Ai fini della stima del valore d'appalto si considera un superficie complessiva presunta di circa mq 2.000.

Il diserbo consiste nell'eliminazione delle erbe infestanti compresa l'estirpatura delle radici. Tale lavorazione può essere eseguita a mano, con rifilatrice meccanica o altro mezzo idoneo e selettivo.

Il diserbo chimico viene eseguito utilizzando prodotti autorizzati dalla vigente normativa con principio attivo selettivo ad azione per contatto o ad assorbimento fogliare o radicale.

La distribuzione del diserbante verrà eseguita con i mezzi idonei in relazione al prodotto e al luogo in cui deve essere utilizzato. Il principio attivo può essere ad assorbimento fogliare. La quantità e la modalità di distribuzione dovrà essere conforme a quella prevista nella scheda tecnica del prodotto, che dovrà essere consegnata al tecnico referente dell'Amministrazione Comunale prima dell'inizio dei lavori.

I trattamenti dovranno essere eseguiti da personale specializzato provvisto di patentino che dovrà attenersi per il loro uso alle istruzioni specificate dalla casa produttrice e dalle leggi vigenti in materia, ed usare ogni misura preventiva atta ad evitare danni a persone e cose.

L'inghiaatura dovrà invece essere effettuata con cadenza annuale o ogniqualvolta lo spessore medio del ghiaietto da giardino sia inferiore a cm 7.

Art. 13 – Pulizia ordinaria delle aiuole e dei viali

La pulizia ordinaria delle aiuole e dei viali consiste nello svuotamento dei cestini, la pulizia delle aree a verde, delle pavimentazioni annesse di qualsiasi tipologia, prevede la raccolta, l'asportazione e il conferimento in discarica autorizzata, secondo le norme legislative vigenti, di materiale di qualsiasi natura o dimensione. Il materiale a rischio igienico (es.: siringhe ecc.) deve essere considerato e trattato come rifiuto speciale. Gli oneri per lo smaltimento di qualsiasi materiale sono a carico dell'aggiudicatario.

L'asportazione delle foglie dai tappeti erbosi, dai vialetti e sugli spiazzi è da eseguirsi con l'impiego di macchina pulitrice scopatrice e soffiatrice, completato, dove necessario, a mano. E' compreso il costo dei materiali di consumo, il trasporto e lo scarico alle discariche autorizzate, nonché l'onere di smaltimento.

Art. 14 - Pulizia ordinaria e periodica della fontana

La manutenzione ed il trattamento delle acque e della fontana consiste nel lavaggio in pressione della superficie architettonica della vasca della fontana, mediante rimozione dei depositi incoerenti, fanghi e rifiuti, compreso l'eventuale ciclo di stesura di detergente e relativo risciacquo finale con acqua. Lo smontaggio, la pulizia ed il rimontaggio degli ugelli delle fontane. La fornitura e la somministrazione di sostanze chimiche in polvere e/o confetti per il trattamento delle acque con ipoclorito di calcio o cloro o tricloro oppure con somministrazione di algicida liquido incolore.

L'intervento deve essere effettuato mediamente n. 1 volta l'anno.

Art. 15 - Manutenzione ordinaria delle panchine e degli arredi

E' compresa nell'appalto l'esecuzione di ogni e qualsiasi intervento di manutenzione ordinaria delle panchine e degli arredi fissi (gazebo metallici).

L'attività comprende la rimozione, sostituzione e fornitura delle doghe in legno, in qualunque essenza e dello stesso colore di quelle già presenti sul posto, o la loro eventuale verniciatura se sufficiente.

Nel caso di panchine o arredi in cemento è compresa la pulizia periodica da scritte, imbrattature, ecc....

Nel caso di panchine o arredi in metallo è compresa la pulizia periodica da scritte, imbrattature, ecc.... nonché un intervento di verniciatura all'interno del periodo contrattuale.